

ARCHIVES HISTORIQUES DE LA COMMISSION

COLLECTION RELIEE DES
DOCUMENTS "COM"

COM (64)522

Vol. 1964/0115

Disclaimer

Conformément au règlement (CEE, Euratom) n° 354/83 du Conseil du 1er février 1983 concernant l'ouverture au public des archives historiques de la Communauté économique européenne et de la Communauté européenne de l'énergie atomique (JO L 43 du 15.2.1983, p. 1), tel que modifié par le règlement (CE, Euratom) n° 1700/2003 du 22 septembre 2003 (JO L 243 du 27.9.2003, p. 1), ce dossier est ouvert au public. Le cas échéant, les documents classifiés présents dans ce dossier ont été déclassifiés conformément à l'article 5 dudit règlement.

In accordance with Council Regulation (EEC, Euratom) No 354/83 of 1 February 1983 concerning the opening to the public of the historical archives of the European Economic Community and the European Atomic Energy Community (OJ L 43, 15.2.1983, p. 1), as amended by Regulation (EC, Euratom) No 1700/2003 of 22 September 2003 (OJ L 243, 27.9.2003, p. 1), this file is open to the public. Where necessary, classified documents in this file have been declassified in conformity with Article 5 of the aforementioned regulation.

In Übereinstimmung mit der Verordnung (EWG, Euratom) Nr. 354/83 des Rates vom 1. Februar 1983 über die Freigabe der historischen Archive der Europäischen Wirtschaftsgemeinschaft und der Europäischen Atomgemeinschaft (ABl. L 43 vom 15.2.1983, S. 1), geändert durch die Verordnung (EG, Euratom) Nr. 1700/2003 vom 22. September 2003 (ABl. L 243 vom 27.9.2003, S. 1), ist diese Datei der Öffentlichkeit zugänglich. Soweit erforderlich, wurden die Verschlussachen in dieser Datei in Übereinstimmung mit Artikel 5 der genannten Verordnung freigegeben.

COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA

COMMISSIONE

VI/VIII/COM(64) 522 def.

Bruxelles, 8 dicembre 1964

Proposta di REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo al regime applicabile a taluni prodotti trasformati
originari degli Stati africani e malgascio associati e dei
Paesi e Territori d'oltremare.

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

VI/VIII/COM(64)522 def.

NOTA INTRODUTTIVA

La Convenzione d'associazione fra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio ad essa associati, entrata in vigore il 1° giugno 1964, impegna la C.E.E. a tener conto, nella determinazione della sua politica agraria comune, degli interessi degli Stati associati per quanto concerne i prodotti omologhi e concorrenti dei prodotti europei. La decisione del Consiglio del 25 febbraio 1964 estende tale impegno ai Paesi e Territori d'oltremare.

I S.A.M.A. ed i P.T.O.M. sono esportatori di prodotti rientranti nel campo d'applicazione del regolamento n° 141/64/C.E.E., relativo al regime dei prodotti trasformati a base di cereali e di riso.

Fra questi prodotti ve ne sono alcuni, cioè le farine, i semolini e le fecole di manioca, che beneficiavano del regime derogatorio previsto dai regolamenti n° 156 e n° 10/63/C.E.E. del Consiglio. Questi due regolamenti sono stati prorogati a più riprese, ed ancora ultimamente dal regolamento n° 77/64/C.E.E.. Quest'ultimo verrà a scadere il 31 dicembre 1964, data alla quale, in mancanza di nuova decisione, entrerà automaticamente in vigore il regime previsto dal regolamento n° 141/64/C.E.E. per le farine, i semolini e la fecola di manioca.

Il presente progetto si propone di disciplinare le importazioni di tali prodotti con una regolamentazione durevole, nel quadro più generale di un regime speciale applicabile a tutti i prodotti originari dei S.A.M.A. e dei P.T.O.M., che rientrano nella sfera d'applicazione del regolamento n° 141/64/C.E.E..

In tal modo, le disposizioni di esso prevedono che la Comunità adempia, in linea di massima, all'impegno assunto, facendo beneficiare le importazioni dei prodotti in causa di una riduzione del prelievo loro applicabile per mezzo della diminuzione dell'elemento fisso. Tale regime consentirebbe ai prodotti trasformati importati dai S.A.M.A. e dai P.T.O.M. di fruire della stessa preferenza commerciale in vigore negli scambi intracomunitari.

Sono contemplate misure speciali per i prodotti che sollevano problemi particolari. Il presente progetto di regolamento prevede, per le farine, i semolini e le fecole di manioca, l'applicazione immediata di un elemento fisso uguale a zero.

Questa misura, che accorda una preferenza commerciale supplementare è giustificata dalla situazione preesistente alla situazione attuale. Non sarebbe economicamente fondato, infatti, sottoporre importazioni sinora completamente esenti da prelievi ad un prelievo superiore a quello che sarà applicabile alla fine del periodo transitorio.

L'applicazione subitanea dell'elemento mobile, alle importazioni di fecola di manioca, potrebbe avere delle ripercussioni sfavorevoli sugli scambi con i S.A.M.A.. Per tale ragione è opportuno prevedere la franchigia del prelievo per le importazioni di tale prodotto durante un certo periodo e nel limite di talune quantità.

Il presente progetto di regolamento prevede infine, per le crusche di riso aventi un forte contenuto d'amido ed originarie dei S.A.M.A. e dei P.T.O.M., lo stesso prelievo applicabile alle crusche di riso aventi un contenuto d'amido medio. Benchè tale misura sia valida per l'importazione di crusche da tutti i S.A.M.A. ed i P.T.O.M., il problema si pone in particolar modo per le crusche importate dal Surinam, le quali hanno talvolta un contenuto d'amido superiore al normale e dovrebbero essere quindi sottoposte al prelievo previsto per le crusche aventi un forte contenuto d'amido.

Questo prelievo potrebbe tuttavia, in determinati casi, compromettere le possibilità di smercio di tale prodotto sul territorio della Comunità.

La misura in questione è stata limitata nel tempo, in considerazione del fatto che un periodo di due anni sarà sufficiente per consentire di orientare gli scambi dei prodotti di cui trattasi in funzione dei vari importi dei prelievi previsti.

Proposta di
REGOLAMENTO DEL CONSIGLIO

relativo al regime applicabile a taluni prodotti trasformati
originari degli Stati Africani e Malgascio Associati e dei
e dei Paesi e Territori d'oltremare

(presentata dalla Commissione al Consiglio)

IL CONSIGLIO DELLA COMUNITA' ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità economica europea, ed in particolare l'articolo 43,

Vista la proposta della Commissione,

Visto il parere del Parlamento Europeo,

Considerando che, con la Convenzione d'associazione fra la Comunità Economica Europea e gli Stati africani e malgascio ad essa associati (1), la Comunità si è impegnata a tener conto, nella determinazione della sua politica agraria comune, degli interessi degli Stati associati per quanto concerne i prodotti omologhi e concorrenti dei prodotti europei;

Considerando che, con la decisione del Consiglio del 25 febbraio 1964, relativa all'associazione dei Paesi e Territori d'oltremare alla C.E.E. (2), la Comunità ha assunto lo stesso impegno per ciò che riguarda gli interessi di detti Paesi e Territori;

Considerando che si è proceduto alle consultazioni previste dall'articolo 11 della Convenzione d'Associazione;

Considerando che il regime da istituirsi deve avere come obiettivo l'espansione degli scambi fra gli Stati associati e gli Stati membri;

.../...

(1) G.U. delle Comunità Europee n° 93 dell' 11.6.64 pag. 1431/64

(2) G.U. " " " " 93 " 11.6.64 " 1472/64

Considerando che i regolamenti n° 19 e n° 16/64/C.E.E. del Consiglio (1) istituiscono per i prodotti risultanti dalla trasformazione dei cereali, ivi compreso il riso, un regime di prelievi che sostituisce qualsiasi altra misura di protezione alla frontiera;

Considerando che il prelievo per i prodotti trasformati si cimpone di un elemento mobile e di un elemento fisso, e che quest'ultimo è destinato ad assicurare una protezione all'industria di trasformazione;

Considerando che la Comunità puo' adempiere all'impegno assunto, facendo beneficiare le importazioni dei prodotti trasformati, originari degli Stati africani e malgascio associati e dei Paesi e Territori d'oltremare, della riduzione progressiva dell'elemento fisso del prelievo;

Considerando che, sia per evitare ripercussioni sfavorevoli sugli scambi

di farine e semolini di manioca denaturati e di fecola di manioca fra gli Stati membri da un lato, gli Stati africani e malgascio associati ed i Paesi e territori d'oltremare dall'altro, sia per consentire a detti Stati e Paesi di adeguarsi alla nuova situazione, occorre istituire per tali scambi un regime particolare, fissando l'ammontare dell'elemento fisso a zero ed autorizzando, entro certi limiti, l'importazione di fecola di manioca in esenzione da dazio;

Considerando che un problema analogo si presenta per le crusche di riso importate da detti Stati e Paesi associati, le quali hanno talvolta un forte contenuto d'amido e sono quindi passibili, in virtù del regolamento n° 141/64/C.E.E., del prelievo applicabile alle crusche ricche di amido; che l'applicazione di tale prelievo potrebbe tuttavia compromettere lo smercio del prodotto in questione; che si puo' ovviare a questa difficoltà, applicando a tale prodotto il prelievo applicabile alle crusche di riso aventi un contenuto d'amido medio;

.../...

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Fatte salve le disposizioni di cui all'articolo 2 del presente regolamento, all'importazione dei prodotti rientranti nel campo d'applicazione del regolamento n° 141/64/C.E.E. ed originari degli Stati africani e malgascio associati e dei Paesi e Territori d'oltremare, viene riscosso un prelievo composto:

- a) dell'elemento mobile applicabile alle importazioni in provenienza dai Paesi terzi
- b) dell'elemento fisso applicabile agli scambi intracomunitari.

Articolo 2

1. In caso d'importazione di farina e semolino di manioca già sottoposta ad un processo di denaturazione, l'elemento fisso è uguale a zero.

2. Le importazioni di fecola di manioca sono effettuate:

- a) sino al 31 dicembre 1966 in esenzione da prelievo a concorrenza di un quantitativo uguale, per singolo Stato membro, alla media dei quantitativi da esso importati dall'insieme degli Stati africani e malgascio associati e dei Paesi e Territori d'oltremare negli anni 1961, 1962 e 1963;
- b) a decorrere dal 1° gennaio 1967, con un elemento fisso uguale a zero.

3. In caso d'importazione di crusche, staccature ed altri residui della vagliatura, della molitura o di altre lavorazioni del riso, e fino al 31 dicembre 1966, l'elemento mobile è uguale a quello previsto dai regolamenti in vigore per la categoria dello stesso prodotto avente il minor contenuto d'amido.

4. Gli Stati membri comunicano alla Commissione, entro il 31 marzo 1965, la media di cui al punto 2 a), e la informano ogni anno, entro il 31 marzo, dei quantitativi importati conformemente alle disposizioni del presente articolo.

Articolo 3

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale delle Comunità Europee ed è applicabile fino al 1° giugno 1969.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ogni Stato membro.

Fatto a Bruxelles, li

Per il Consiglio

Il Presidente
